



NORME ATTUATIVE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE ELETTIVE

Il presente documento è stato approvato con deliberazione d'urgenza n. 248 del 08.08.2022, a seguito:

- dell'approvazione con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 9 del 18.01.2022 dello Statuto della Federazione Motociclistica Italiana
- dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione n. 1613 del Consiglio Nazionale del CONI del 4 settembre 2018 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – del 14 settembre 2018 con le modifiche apportate all'art. 6.1.5 (*Assemblee elettive: procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico*) e all' art. 6.1.6 (*Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive*) approvate nella riunione del Consiglio Nazionale del CONI del 02.07.2020
- della approvazione del documento "*Norme Attuative per lo svolgimento delle Assemblee Regionali Elettive – valide per il Quadriennio 2021-2024*", già deliberate con provvedimento n. 63 assunto dal Consiglio Federale nella riunione n. 2 dell' 11.12.2020 e già utilizzato come presupposto per lo svolgimento di tutte le Assemblee Regionali Elettive svoltesi per il rinnovo delle cariche federali territoriali valide per il quadriennio 2021-2024.

SOMMARIO:

Art. 1	Convocazione
Art. 2	Partecipazione all'Assemblea Regionale
Art. 3	Attribuzione voti
Art. 4	Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto a voto
Art. 5	Numero di deleghe
Art. 6	Modalità di presentazione delle deleghe
Art. 7	Commissione Verifica Poteri - CVP
Art. 8	Quorum costitutivi dell'Assemblea
Art. 9	Candidature
Art. 10	Requisiti per la presentazione delle candidature
Art. 11	Modalità di presentazione delle candidature
Art. 12	Decisioni in merito alla legittimità delle candidature
Art. 13	Ineleggibilità
Art. 14	Funzionamento dell'Assemblea
Art. 15	Procedure di votazione
Art. 16	Disposizioni finali

Art. 1 – Convocazione

1. Le Assemblee Regionali sono costituite dai Presidenti dei Moto Club affiliati aventi diritto di voto, con sede nel territorio della Regione di appartenenza.
2. L'Assemblea Regionale Elettiva è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
3. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva viene inviata agli aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima dello svolgimento della stessa a mezzo @pec all'indirizzo @pec del



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

Moto Club fornito in fase di affiliazione o riaffiliazione ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto alla identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto di voto.

4. La convocazione della Assemblea Regionale Elettiva deve riportare:
 - a) il luogo, la data e l'orario di svolgimento sia in prima sia in seconda convocazione
 - b) l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
 - c) l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale
 - d) l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 41 comma 5 dello Statuto Federale
 - e) l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
 - f) le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

Art. 2 - Partecipazione all'Assemblea Regionale

2.1 - Soggetti aventi diritto al voto

1. Secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 17 e 41 dello Statuto Federale, alla Assemblea Regionale partecipano, con diritto di voto, i legali rappresentanti degli Affiliati, o loro Delegati – purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato, sulla base del sistema delle deleghe di cui al successivo art. 4.
2. Il Moto Club deve:
 - a) essere regolarmente affiliato alla FMI per l'anno sportivo 2022 ed iscritto al Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI;
 - b) aver maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;
 - c) aver svolto nell'anno sportivo 2021, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva federale ufficiale, riconosciuta dalla FMI – intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale e risultante dai database federali e/o nel Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI;
 - d) aver partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione – intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale e risultante dai database federali e/o nel Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche del CONI – nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

2.2 - Soggetti con preclusione al diritto di voto

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 comma 6 e 7 e 41 comma 9 dello Statuto Federale è preclusa la partecipazione in Assemblea:
 - a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento (art. 17 comma 6)
 - a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione (art. 17 comma 7):
 - squalifica
 - ritiro della Licenza e/o della Tessera
 - inibizione a svolgere le funzioni
 - sospensione a termine da qualsiasi attività
 - sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato
 - interdizione da cariche federali
 - inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
 - radiazione
 - inibizione a far parte della FMI



2.3 - Limitazione alla partecipazione assembleare

1. Fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 2.4, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5, 41 comma 9 e 45 comma 2 e 4 dello Statuto federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun affiliato, né direttamente né per delega:
 - Presidente della Federazione
 - Componenti del Consiglio Federale
 - Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - Membri degli Organi di Giustizia e della Procura Federale
 - Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati
 - Presidente del Gruppo Commissari di Gara
 - Presidente del Gruppo Direttori di Gara
 - Presidenti Comitati Regionali
 - Componenti del Consiglio Regionale
 - Candidati alle cariche elettive regionali

2.4 - Misure di contenimento anti-Covid

1. Tutti i soggetti che non hanno diritto al voto secondo quanto previsto ai commi precedenti non potranno, salva diversa disposizione statutaria, presenziare né partecipare ai lavori assembleari in aderenza con quanto prescritto dalle misure di contenimento anti-Covid 19 vigenti alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Art. 3 - Attribuzione voti

3.1 - Voti base

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto Federale ogni Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 8 voti.

3.2 - Voti plurimi

1. Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club di cui al comma precedente, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18 comma 3, ogni Moto Club affiliato ha diritto ad ulteriori voti supplementari - definiti voti plurimi - individuati in base ai risultati sportivi conseguiti dai rispetti Licenziati e che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base di spettanza del Moto Club.

Il Moto Club ha diritto ai seguenti voti plurimi, a condizione che le gare ed i Campionati ai quali essi si riferiscono, abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Il calcolo dei voti plurimi avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

- 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- a 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FIM EUROPE, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- a 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
- a 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

Il Moto Club che possa vantare più vincitori di Campionato per ciascun anno del periodo di riferimento potrà cumulare i relativi voti.

Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto.

Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

3.3 - Reclamo per omessa o errata attribuzione di voti

1. La Tabella voti del quadriennio 2018-2021 – approvata con deliberazione n. 290 assunta in occasione del Consiglio Federale n. 10 del 18.03.2022 verrà pubblicata sul sito istituzionale regionale www.fmimarche.it il giorno 10.08.2022.
2. Qualora il Presidente del Moto Club ravvisasse errori nell'attribuzione dei voti di propria spettanza potrà richiederne la corretta verifica a mezzo mail – assemblea@pec.federmoto.it - allegando tutti gli elementi utili per consentire gli opportuni riscontri.

A seguito dei riscontri effettuati dalla Segreteria Generale si potranno configurare le seguenti situazioni:

- a) nel caso fosse accertata la correttezza della segnalazione proposta: la Segreteria Generale, di ufficio, provvederà alla correzione ed alla riattribuzione dei voti spettanti al Moto Club, dandone riscontro nell'apposita sezione del sito federale dedicata alla Assemblea e pubblicando la Tabella voti aggiornata
 - b) nel caso in cui la Segreteria Generale confermasse i dati già pubblicati nella Tabella voti, il Legale Rappresentante del Moto Club potrà ricorrere al Tribunale Federale – secondo quanto successivamente indicato al comma 4 del presente articolo – e, in caso, potrà appellarsi ulteriormente contro la decisione del Tribunale Federale alla Commissione di Appello Federale, secondo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo.
1. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet www.fmimarche.it l'affiliato avente diritto al voto, l'affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – assemblea@pec.federmoto.it.
 2. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'affiliato ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 3. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad altri affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec nei medesimi termini di cui al punto precedente anche al Moto Club o ai Moto Club interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec – assemblea@pec.federmoto.it - entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
 4. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 5. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo @pec - giustizia@pec.federmoto.it entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
 6. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.



7. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
8. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>

Art. 4 - Partecipazione e deleghe dei soggetti aventi diritto al voto

1. I Moto Club partecipano all'Assemblea direttamente tramite il proprio Legale Rappresentante (Presidente del Moto Club).
Il Legale Rappresentante di ciascun Moto Club con diritto di voto, nel caso in cui non possa partecipare ai lavori assembleari, può delegare in sua vece ed in alternativa:
 - Un delegato interno al MC stesso - ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno in corso - 2022 - ed il cui nominativo risulti inserito nel sistema informatico federale tra i componenti del Consiglio Direttivo del Moto Club.

Oppure

 - Un delegato esterno - ossia un altro Moto Club della medesima Regione di appartenenza il cui Presidente, a sua volta, potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, secondo il criterio precedente.
2. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non potranno rappresentare Moto Club, né direttamente né per delega.

Art. 5 - Numero di deleghe

1. I Presidenti dei Moto Club aventi diritto al voto o loro Delegati partecipanti all'Assemblea, possono essere portatori di deleghe nel numero massimo stabilito ai sensi dell'art. 41 comma 5 dello Statuto Federale.
2. Pertanto, ogni delegato, oltre la delega in rappresentanza del proprio Moto Club, potrà essere portatore, nella Regione di appartenenza, di:
 - 1 delega - oltre le 50 associazioni e società votanti;
 - 2 deleghe - oltre le 100 associazioni e società votanti;
 - 3 deleghe - oltre le 300 associazioni e società votanti;
 - 4 deleghe - oltre le 500 associazioni e società votanti;
 - 5 deleghe - oltre le 600 associazioni e società votanti;

Art. 6 - Modalità di presentazione delle deleghe

1. Il Presidente del Moto Club, nel caso di indisponibilità a partecipare personalmente all'Assemblea, dovrà compilare e firmare in originale la delega (secondo il modello predisposto e allegato alla convocazione di Assemblea - "Modulo di Delega") rilasciandola al Delegato.
2. Il Delegato, il giorno dell'Assemblea, dovrà presentare tale Modulo di Delega alla Commissione Verifica Poteri esibendo un documento di riconoscimento (carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi).
3. La delega sarà considerata valida esclusivamente se presentata in originale attraverso il modello allegato alla convocazione dell'Assemblea Elettiva Regionale.
4. Non saranno accettate deleghe in fotocopia o trasmesse via fax o come allegato di posta elettronica.
5. In caso di mancata ricezione o di errore commesso nella compilazione della delega, è prevista l'emissione di un duplicato, previa richiesta dell'avente diritto.
6. La richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo pec assemblea@pec.federmoto.it entro i 2 giorni precedenti l'Assemblea.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

7. La CVP verificherà che:
 - a) ciascun Moto Club abbia emesso 1 sola delega: l'eventuale presentazione di più deleghe provenienti dallo stesso Moto Club comporterà la decadenza di tutte le deleghe conferite.
 - b) ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto federale, ai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea siano rilasciate deleghe nel numero massimo previsto dall'art. 41 comma 5 dello Statuto Federale, oltre a quella di propria spettanza.

Art. 7- Commissione Verifica Poteri - CVP

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Regionale almeno 60 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente, nominato d'intesa con il Presidente Federale - 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La CVP si insedia il giorno di svolgimento dell'Assemblea e, se necessario, nella giornata antecedente e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.
5. La CVP ha il compito di:
 - accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati
 - verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - chiedere i documenti di riconoscimento personale intendendosi per tali: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi
 - decidere ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe o più genericamente, la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto
 - verificare, accertare e dichiarare il *quorum* necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Federale
 - redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati.
6. L'attività della CVP continua nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati e termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.

Art. 8 - Quorum costitutivi dell'Assemblea

1. Secondo quanto indicato dal combinato degli artt. 41 comma 9 e 19 commi 10 e 11 dello Statuto Federale, l'Assemblea Regionale si intende validamente costituita quando:
 - in I convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli Affiliati aventi diritto al voto.
 - in II convocazione - trascorsa un'ora dalla prima - con la presenza, anche per delega, di almeno il 20% degli Affiliati aventi diritto al voto.



Art. 9 - Candidature

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 41 comma 2 lettera d) l'Assemblea Regionale viene indetta in seduta Straordinaria Elettiva, per procedere al rinnovo delle seguenti cariche federali:
 - Presidente del Comitato Regionale
 - 4 Consiglieri Regionali
2. I componenti eletti restano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili nelle rispettive cariche per un massimo di tre mandati.
3. Le candidature potranno essere presentate per una sola delle cariche federali elettive e l'eventuale presentazione di più candidature determinerà la nullità di tutte.

Art. 10 - Requisiti per la presentazione delle candidature

1. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Presidente Regionale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi (*dal 2012 al 2021 compreso*);
 - d) essere in regola con il tesseramento 2022 con un Moto Club affiliato.
2. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Consigliere Regionale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale e di seguito indicati:
 - a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere stato tesserato alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi (*dal 2012 al 2021 compreso*);
 - d) essere in regola con il tesseramento 2022 con un Moto Club affiliato.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle candidature

1. Le candidature alle cariche elettive regionali devono essere presentate a titolo individuale alla Segreteria del Comitato Regionale almeno 40 giorni prima della data e dell'orario di svolgimento dell'Assemblea ed attraverso una delle seguenti modalità:
 - recapitate per posta (raccomandata a/r o a mezzo corriere) - presso la sede del Comitato Regionale - all'attenzione della Segreteria Regionale - facendo fede, al riguardo, la ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta consegna entro i termini previsti;
 - consegnate a mano, presso la sede del Comitato Regionale, verificando preliminarmente modalità ed orari di apertura, facendo fede al riguardo la ricevuta di consegna prodotta dalla Segreteria stessa, con orario di ricezione e timbro;
 - inviate a mezzo @pec all'indirizzo del Comitato Regionale di appartenenza.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

2. Tutte le proposte di candidatura saranno protocollate dalla Segreteria del Comitato Regionale e contestualmente inviate alla Segreteria Generale della FMI - all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it - unitamente a tutta la documentazione pervenuta per la verifica di legittimità di proposizione delle stesse.
3. Tutte le proposte di candidature dovranno essere firmate in originale - utilizzando i moduli predisposti ("*Modulo di proposta candidatura*") e scaricabili dal sito regionale www.fmimarche.it
4. Tutte le proposte di candidature dovranno essere pubblicate sul sito federale nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
5. Non è ammessa la candidatura della stessa persona a più cariche federale nella stessa Assemblea.
6. Ai sensi di quanto prescritto dallo Statuto, sono eleggibili alle cariche territoriali coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma all'art. 12 comma 2, risultino tesserati per un affiliato avente sede nel territorio di riferimento.

Art. 12 - Decisioni in merito alla legittimità delle candidature

1. Per chiarezza interpretativa, soprattutto in merito al combinato disposto di più norme, si evidenziano situazioni che potrebbero mettere a rischio la legittimità della candidatura:
 - a) in ragione di quanto disposto dall'art. 5 comma 5 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 5 dello Statuto del Moto Club d'Italia, il Tesseramento al Moto Club d'Italia non dà diritto all'elettorato attivo e passivo. Tuttavia, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto Moto Club d'Italia, art. 5 e 6, il tesseramento al Moto Club d'Italia è valido, ai soli fini del computo dei termini di cui all'art. 12 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale (requisito del tesseramento alla FMI negli ultimi dieci anni per almeno due anni, oltre a quello in corso, anche non consecutivi - *dal 2012 al 2021 compreso*), solo per coloro che abbiano ricoperto cariche elettive federali nello stesso periodo.
 - b) in ragione di quanto previsto in tema di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio degli Ufficiali di Gara di cui all'art. 33 dello Statuto del CONI e art. 9 dello Statuto Federale, gli Ufficiali di Gara iscritti nei rispettivi Albi (Direttori di Gara e Commissari di Gara) non sono candidabili alla carica di Consiglieri Federali in quota Affiliati riscontrando l'assenza del requisito di cui all'art. 12 comma 2 lettera d) dello Statuto Federale in ragione del quale è necessario essere in regola con il tesseramento 2022 con un Moto Club affiliato.
2. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>
3. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo @pec - all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it - entro i successivi 2 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento assembleare.
4. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale - assemblea@pec.federmoto.it. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
5. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec - all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it - nei



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

- medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
6. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 7. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo @pec - giustizia@pec.fedemoto.it - entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 4.
 8. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 9. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art. 13 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili e quindi non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro che:
 - a) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - b) abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - c) siano stati radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FMI;
2. Rileva inoltre in tale ambito quanto dispone il Codice di Comportamento Sportivo - Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012: *"Inoltre i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate"*.

Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea

1. Il Presidente Regionale uscente, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri che attesta l'esistenza del *quorum* minimo costitutivo dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea, non appena il Presidente Regionale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che si compone del Segretario, di un vice Presidente e di tre scrutatori.
3. Il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Regionale, d'intesa con il Presidente Federale.
4. La nomina dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori, su proposta del Segretario dell'Assemblea o dell'Assemblea stessa, può aver luogo anche per acclamazione.
5. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità ed inoltre:
 - è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

- cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito
 - concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno
 - cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea
 - decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi si presentassero in forma scritta da parte dei Delegati
 - dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno
6. La nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
- soggetti eventualmente candidati alle cariche federali
 - qualsiasi soggetto avente diritto al voto
7. Gli scrutatori nominati dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto Federale, collaborano con l'Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di eseguire le operazioni di voto.
8. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima presso la Segreteria del Comitato Regionale cui spetterà l'invio di tutta la documentazione alla Segreteria Generale della FMI.
1. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Elettiva si richiama quanto esplicitato dallo Statuto Federale - art. 19 - ed integrato dalle presenti Norme Attuative dell'Assemblea.

Art. 15 - Procedure di votazione

1. Il Presidente Regionale ed i membri del Consiglio Regionale vengono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate ed a scrutinio segreto.
2. Le votazioni possono avvenire con procedura manuale o elettronica ed in ogni caso dovrà essere garantita la segretezza del voto.
3. I voti si distinguono in:
 - Voti presenti: trattasi dei voti indicati nel verbale e comunicati dalla CVP, prima dell'inizio delle operazioni di voto, cui si fa riferimento per la determinazione dei *quorum* previsti per le votazioni
 - Voti validamente espressi: trattasi dei voti validi effettivamente risultanti dallo scrutinio ad esclusione, quindi, dei voti nulli, delle schede bianche, degli astenuti e dei non espressi
4. Al momento di apertura delle operazioni di voto, i Delegati saranno chiamati ad effettuare due diverse votazioni. Ogni elettore può esprimere un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti dell'organo da eleggere.
5. Secondo quanto stabilito dall'art 19 comma 1 lettera e) dello Statuto Federale per tutte le cariche elettive vengono eletti i Consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti. Qualora due o più candidati Consiglieri ottengano lo stesso numero di voti per l'ultimo dei posti utili, sarà necessario procedere al voto di ballottaggio da tenersi nel corso della medesima Assemblea. Dal ballottaggio risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.



**FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA
ITALIANA**

6. Secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 6 dello Statuto federale nella votazione per la carica di Presidente Regionale risulta eletto in ogni caso il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.
Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e, in tale votazione, risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti esprimibili dai presenti accreditati in Assemblea.
In caso di ulteriore parità l'Assemblea viene sciolta e rimane in prorogatio per l'ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Regionale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblea nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 dello Statuto.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente normativa, il Consiglio Regionale si riserva prima dello svolgimento della Assemblea, in ragione delle misure messe in atto dalle autorità governative, in caso di necessario contenimento dell'epidemia legata al Covid-19 o per altre cause di forza maggiore, di annullare lo svolgimento dell'Assemblea, in corrispondenza della necessaria tutela della salute e della sicurezza degli aventi diritto al voto, dandone immediata comunicazione attraverso i canali istituzionali.